



Lo schema di decreto legislativo relativo all'abuso del diritto approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai fini penali-tributari. Pertanto, nel caso di contestazioni in base alla nuova normativa sull'abuso del diritto, a prescindere dall'importo dell'imposta evasa, il contribuente non sarà accusato di reato tributario, mentre resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Il nuovo regime attrae (e sopprime) anche la precedente normativa sui comportamenti elusivi (articolo 37 bis, Dpr n. 600/1973). Nel caso di procedimento penale in corso (atti di accertamento già notificati alla data in cui entreranno in vigore le nuove norme sull'abuso del diritto) occorrerà applicare le norme più favorevoli che escludono la rilevanza penale di simili comportamenti.